

# Prova della cessione intracomunitaria

Regolamento di esecuzione n. 1912/2018

Roma, 5 dicembre 2019

## “QUICK FIXES”

Entrata in vigore il 1° gennaio 2020

- Direttiva UE n. 2018/1910:**  
**Call off stock – Cessioni a catena - Numero di identificazione**
  
- Regolamento UE n. 2018/1909**  
**Norme sullo scambio di informazioni**
  
- Regolamento UE n. 2018/1912**  
**Prova della cessione intracomunitaria**

# Trasporto per conto del cedente



**DICHIARAZIONE  
DEL CEDENTE**

+

**2 documenti tra:**

- DDT o CMR "firmato"
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

**OPPURE**

**DICHIARAZIONE  
DEL CEDENTE**

+

**1 documento tra:**

- DDT o CMR "firmato"
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

**1 documento tra:**

- Polizza assicurativa trasporto
- Pagamento trasporto
- Attestazione arrivo beni
- Ricevuta depositario

# Trasporto per conto del cessionario (EX-works)



## **2 documenti tra:**

- DDT o CMR “firmato”
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

**DICHIARAZIONE  
DEL CESSIONARIO**

## **OPPURE**

### **1 documento tra:**

- Polizza assicurativa trasporto
- Pagamento trasporto
- Attestazione arrivo beni
- Ricevuta depositario

+

### **1 documento tra:**

- DDT o CMR “firmato”
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

**DICHIARAZIONE  
DEL CESSIONARIO**

# DICHIARAZIONE DELLE PARTI

## DICHIARAZIONE DEL CEDENTE

- Deve certificare che i beni sono stati spediti e trasportati da “lui”\* o per suo conto
- Non sono previste informazioni obbligatorie o rigide regole di redazione

## DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO

- Deve certificare che i beni sono stati spediti e trasportati da “lui”\* o per suo conto che identifica lo stato membro di destinazione
- Deve essere consegnata entro il giorno 10 del mese successivo la cessione
- Deve riportare:
  - data di rilascio
  - dati identificativi e indirizzo del cessionario
  - descrizione dei beni (numero di identificazione in caso di mezzi di trasporto)
  - data e luogo di arrivo dei beni
  - dati identificativi della persona che accetta per conto del cessionario

**Possono essere redatte in qualsiasi forma e formato (cartaceo o elettronico) purché contengano le informazioni richieste**

\* Il Regolamento indica anche il trasporto diretto ma è stato chiarito che in questo caso la documentazione non può essere prodotta, quindi, la presunzione non soddisfatta

# Regolamento – Certezze (o quasi)

---

**Soddisfatte le condizioni i beni si presumono usciti dal territorio, quindi la prova fornita**

**La presunzione si applica anche se le condizioni non sono state contemplate o recepite in documenti di prassi nazionale passati o futuri**

**La presunzione non è l'unico modo di fornire la prova**

**La presunzione si applica solo in caso di trasporto affidato a terzi per conto del cedente o del cessionario**

**Il termine dei 10 giorni per la consegna della dichiarazione non è tassativo**

---

## *Linee interpretative del Regolamento*

---

**L'AF può "refutare" la presunzione in caso di prova di frode o irregolarità**

**L'AF non può limitare l'applicazione della presunzione**

**L'AF può individuare procedure differenti, anche più flessibili**

**In caso di trasporto diretto non è possibile soddisfare la presunzione**

**Il termine serve per attivare il cessionario ma la presunzione si applica sempre in presenza dei documenti indicati**

---

# Regolamento – Dubbi

- ✓ **Da chi deve essere firmato il DDT o CMR?**
- ✓ **Quali sono i documenti ufficiali firmati da una pubblica autorità, oltre il notaio?**
- ✓ **Chi deve apporre la firma per comprovare il deposito dei beni?**
- ✓ **Chi deve essere il soggetto che accetta a destinazione la merce da indicare nella dichiarazione?**
- ✓ **Deve esserci coincidenza tra il soggetto che accetta la merce e quello che firma il DDT o il CMR?**
- ✓ ...

# Prassi nazionale

- Fattura di vendita non imponibile IVA
- Elenchi Intrastat
- DDT che attesta l'uscita delle merci
- Documentazione bancaria
- Impegno contrattuale

**Risoluzione n. 345/2007**

La documentazione è da ritenersi indicativa

**Risoluzione n. 477/2008**

È possibile fornire la prova mediante documenti elettronici o attraverso il sistema informatico purché consentano di reperire le medesime informazioni

**Risoluzione n. 19/2013**

Dichiarazione del cessionario dalla quale emerge:

- Identificativo del cliente
- Il riferimento alla fattura
- Il riferimento alla logistica
- Data fattura, data DDT e data di arrivo merci
- Dichiarazione del cliente che attesta l'arrivo merci

**Risposta n. 100,  
8 aprile 2019**

# Grazie per l'attenzione